CAMERA DEI DEPUTATI N. 1613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da più parti è stato sollevato il problema del rischio di interferenza, da parte della magistratura, nelle attività di competenza della pubblica amministrazione.

È convinzione diffusa – non solo tra i pubblici amministratori, ma anche tra gli operatori del diritto e nell'opinione pubblica – che tale ingerenza sia stata resa possibile anche dalla genericità dell'attuale formulazione dell'articolo 323 del codice di procedura penale. Da un lato il termine « abuso » permette interpretazioni troppo soggettive; dall'altro il fatto che, per integrare il reato, sia sufficiente un « ingiusto profitto non patrimoniale » si presta a far rientrare nella fattispecie penale condotte la cui valutazione rischia di essere, alla fine, del tutto arbitraria e soggettiva.

Proprio recentemente è stato sollevata e ritenuta non manifestamente infondata, l'illegittimità Costituzionale dell'articolo 323, secondo comma, del codice penale – in relazione agli articoli 25, secondo comma e 97, secondo comma della Costituzione – in quanto tale norma « con la sua insufficiente determinatezza costituisce una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per penetrare nel territorio della pubblica amministrazione ed instaurare un processo penale: e già questo, si è giustamente osservato, è fonte di immediato discredito per i pubblici amministratori e di riflesso per la pubblica amministrazione ».

L'articolo 323 del codice penale, da norma posta a tutela della imparzialità e del buon funzionamento della pubblica

amministrazione, si è, in taluni casi, trasformata in norma che ha determinato lo stallo dell'attività di pubblici amministratori, anche di coloro la cui unica finalità era quella di operare nell'interesse della collettività.

Tale processo involutivo rende urgente una modifica tesa ad una maggiore specificazione delle condotte penalmente illecite. In caso contrario diventa reale il rischio che la polemica sull'applicazione di tale norma – in casi nei quali si sono cercate, ma non si sono trovate, prove di reati più gravi – finisca con il comportare una affrettata abrogazione dell'articolo 323 (come è stato anche autorevolmente ventilato) con la conseguente impunità di comportamenti che invece è giusto che mantengano rilevanza penale. È significativo, a tale proposito, che da alcune recenti statistiche emerge che solo il 5 per cento dei procedimenti in cui è stato contestato il reato di abuso di ufficio si è concluso con sentenze di condanna.

Con la formulazione proposta, si prevedono – come presupposti del reato – una condotta contraria ai doveri di imparzialità, l'utilizzo strumentale del proprio ufficio o dei poteri inerenti alla propria funzione e la finalità di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto patrimoniale o un ingiusto danno.

Il fatto che l'articolo 323 – così come attualmente previsto dal codice penale – sia già all'esame della Corte costituzionale, non solo conferma la necessità di una nuova formulazione, ma anche la sua urgenza. Si può solo aggiungere che, quand'anche la Corte non ravvisasse profili di incostituzionalità, ciò non inciderebbe sull'esigenza di creare le condizioni affinché sia più chiara, a chi deve applicare la legge, la distinzione tra violazione di carattere amministrativo e violazione di carattere penale.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. – *(Abuso d'ufficio)*. – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, operando in contrasto col dovere di imparzialità, utilizza il proprio ufficio o i poteri inerenti alla funzione o al servizio, con la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare a terzi un danno ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni ».

DDL13-1613
Lire 500